



# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

UFFICIO SCUOLA E SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA  
UBICARSI IN MASSA LUBRENSE

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido comunale, da ubicarsi presso i locali messi a disposizione dal Concessionario medesimo, come indicato al successivo art. 5. Nella "gestione" sono ricompresi: la progettazione, la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività educative, la chiamata e l'ambientamento dei bambini (l'iscrizione al servizio si effettuerà presso l'Ufficio Comunale), la cura e l'igiene personale dei bambini; l'acquisto e lo stoccaggio dei generi alimentari, la conseguente produzione dei pasti presso la cucina interna e la loro distribuzione, compresa la necessaria assistenza al pasto; il servizio di pulizia e sanificazione dei locali e degli arredi interni ed esterni, l'incasso delle rette a carico dalle famiglie e quant'altro funzionalmente necessario per l'attività in oggetto.

L'asilo nido dovrà avere una capacità ricettiva di almeno 40 posti. Il dato esposto indica la capacità ricettiva minima: il Concedente non assicura il raggiungimento di tale capacità ricettiva. Il Concessionario è tenuto ad accettare le domande degli utenti fino al raggiungimento della capacità ricettiva minima sopraindicata.

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione dell'asilo nido è stabilita in mesi 44 a decorrere dal 01/09/2016, fino al 31/12/2020.

Il servizio funzionerà dal 01 settembre al 30 giugno, pertanto l'anno educativo sarà di 10 mesi.

## **ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA**

Il valore della concessione di 44 mesi dell'asilo nido è stimato in Euro 951.788,00 oltre IVA;

L'importo a base di gara è pari ad € **571.072,79**, oltre IVA al 5%. L'importo sarà soggetto annualmente ad adeguamento Istat a partire dal 13° mese di concessione.

Tale importo è il prezzo del ristoro fra il costo stimato del servizio e l'introito previsto dalle tariffe praticate all'utenza. Gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, sono pari a € 7.614,3.

I partecipanti dovranno inoltre indicare un ribasso percentuale - non superiore al 10% - sulla tariffa media mensile all'utenza, fissata in € 296,52. La percentuale di ribasso offerta sarà applicata su tutte le tipologie di rette.

Le tariffe all'utenza sono indicate nell'Allegato A: il Concessionario dovrà attenersi alle tariffe suddette e alle successive eventuali modificazioni.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario, ma assicurerà la più ampia collaborazione per incentivare la regolarità dei pagamenti. Si dà atto che il concessionario potrà interrompere il servizio dopo tre rette non pagate, anche non consecutive, purché debitamente sollecitate.

## **ART. 4 – FINALITÀ DEL SERVIZIO**

L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine dai tre mesi fino a tre anni e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

L'Asilo Nido integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo emotivo. E' fondamentale, quindi, costruire un'alleanza educativa, un rapporto Nido/famiglia, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione, per aiutare i bambini a crescere; questa collaborazione si sostanzia nella stesura di

un progetto educativo.

Il Servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell'autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all'esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.

## **ART. 5 – SEDE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione, entro 45 gg. dall'aggiudicazione provvisoria- per la durata della concessione (mesi 44 a decorrere dal 01/09/2016 fino al 31/12/2020) - un immobile da adibire a sede del servizio di asilo nido avente le seguenti caratteristiche:

- capacità ricettiva minima di n. 40 bambini secondo i parametri del Regolamento Regione Campania 7 aprile 2014 n. 4, sub All. A), nido d'infanzia;
- articolazione degli spazi conforme a quanto previsto dalla normativa regionale succitata;
- ubicazione nel territorio di Massa Lubrense.

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere ad attrezzare ed arredare funzionalmente la sede del servizio, per una capacità ricettiva di almeno 40 bambini.

## **ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido, con propria organizzazione:

- a) rispettando le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 4/2014.
- b) rispettando quanto previsto dal Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
- c) rispettando le disposizioni di cui al D.LGS. 81/2008 e seguenti.

Il servizio dovrà prevedere un calendario annuale di 10 mesi di funzionamento, dal 01 settembre al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura giornaliero dalle 8:00 alle 16:00.

L'utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari definiti in gara, per attività comunque rivolte alla prima infanzia, deve essere coordinato con il Comune concedente.

Il concessionario deve:

- a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- b) eseguire il servizio, per motivi di urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge ai sensi art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
- c) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- d) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa;
- e) procedere alla chiamata degli utenti, entro il limite massimo consentito, sulla base della graduatoria predisposta dall'Ufficio Comunale;
- f) predisporre il piano di formazione annuale degli operatori e favorire la partecipazione del personale;
- g) avvalersi dei moderni mezzi di pagamento delle rette a carico dei genitori, adeguandosi a quelli usuali del concedente.

L'elenco di cui sopra non è esaustivo, ma deve comunque ritenersi compresa ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.

Relativamente al servizio di ristorazione il concessionario deve:

1. attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP;
2. garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare;
3. garantire che il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre ai requisiti di natura sanitaria, sia in possesso di adeguata esperienza e capacità;
4. garantire la partecipazione del personale addetto alla preparazione dei pasti agli eventuali corsi di aggiornamento organizzati dal Concedente.

Relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara:

- il concessionario deve consegnare l'elenco del personale educativo, ausiliario e di cucina, specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio (che deve essere conforme a

quanto disposto dal Regolamento n. 4/2014, sub All. A) nido d'infanzia), predisponendo un piano di lavoro (turni degli educatori in servizio) da comunicare ad inizio anno scolastico al Concedente, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

La Ditta è tenuta al rispetto dell'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con cui si è previsto che chi intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l'assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undices del codice penale e l'assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

Il concessionario è tenuto a sostituire il personale che il funzionario comunale preposto alla vigilanza e al coordinamento motivi non essere adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazioni di qualsiasi natura, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta, salvo proroghe in relazione alle contingenze.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, il Concessionario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR.

Il personale è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 , sopra richiamati, nonché ogni violazione connessa agli obblighi legati al rispetto della privacy, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Ditta concessionaria comunicherà altresì il nominativo del responsabile della sicurezza che relazionerà entro 60 giorni dall'avvio della concessione rispetto al puntuale adempimento di cui alla

Legge 81.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione degli obblighi sopra elencati, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Relativamente al Responsabile pedagogico/organizzativo del servizio oggetto della presente gara:

- il concessionario deve individuare una figura di Responsabile del servizio, esterno all'organico del nido, in possesso di laurea in scienze dell'educazione, pedagogiche, psicologiche o della formazione ed esperienza almeno triennale in ruoli analoghi al fine di garantire un elevato livello di qualità degli aspetti psicopedagogici, didattici, organizzativi, gestionali e valutativi. Il Responsabile svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale operativo e delle famiglie degli utenti.

Più in particolare:

- a) mantiene i rapporti con i responsabili del Settore competente per la concessione, ed in particolare relaziona periodicamente agli incaricati individuati dall'Amministrazione sull'attività svolta e sul funzionamento del nido;
- b) concorre all'elaborazione, aggiornamento e verifica del progetto educativo, della programmazione e documentazione delle attività e delle modalità di funzionamento del servizio;
- c) predispone e propone all'Amministrazione, per il necessario coordinamento e controllo, il piano di formazione e aggiornamento del personale educativo e ausiliario;
- d) è referente delle procedure di rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- e) concorda con il Coordinatore interno del servizio le necessità di attrezzature e/o materiale didattico e si fa carico di attivare le procedure amministrative di acquisto.

Relativamente al Coordinatore del servizio oggetto della presente gara:

ai sensi delle vigenti disposizioni (in particolare del citato Regolamento n. 4/2014) deve essere prevista una figura interna all'organico di Coordinatore dell'Asilo Nido in possesso di "laurea magistrale in psicologia o sociologia, in scienze dell'educazione/formazione, in scienze dei servizi sociali".

Il Coordinatore dell'asilo nido ha un ruolo plurifunzionale. Più in particolare:

- a) collabora con gli educatori alla realizzazione del Progetto Educativo,
- b) elabora, insieme al personale educativo e con la supervisione del Responsabile del servizio, il Piano Annuale di Lavoro, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Progetto Educativo, e lo verifica in itinere individuando eventuali correttivi;
- c) gestisce il personale specifico del servizio, relativamente sia agli aspetti organizzativi (ferie, turni, orari) che di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei minori, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, ecc.);
- d) collabora con il Comune per la raccolta delle domande d'iscrizione e la formazione delle graduatorie;
- e) è il referente dei genitori per informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il funzionamento generale del servizio;
- f) è responsabile, insieme agli operatori, dell'utilizzo e del buon mantenimento del materiale e degli strumenti in dotazione al servizio;
- g) è referente nei rapporti con i servizi di vigilanza dell'ASL e del Comune;
- h) documenta le attività svolte fornendone copia al Concedente.

Il Coordinatore "può anche avere funzioni operative".

Relativamente al personale educativo (educatore/educatrice):

- deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, ha idonee conoscenze sociopsicopedagogiche, atte ad individuare e soddisfare i complessi bisogni dei bambini e favorire il loro sviluppo affettivo e cognitivo.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) realizza le attività previste per l'attuazione del Progetto Educativo, curando a tal fine l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età ed al percorso di crescita personale;
- b) contribuisce all'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale di Lavoro;
- c) predispone, insieme al coordinatore, la formazione dei gruppi dei bambini;
- d) cura la somministrazione dei pasti, l'igiene personale ed il riposo di ogni bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla sua sicurezza;
- e) stabilisce corretti rapporti con le famiglie utenti anche prima dell'ambientamento;
- f) garantisce e sostiene il rapporto genitore-educatore-bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana con colloqui individuali e riunioni di sezione;
- g) partecipa ai corsi di aggiornamento allo scopo di approfondire la propria professionalità.

#### **ART. 7 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Oltre gli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 6, sono a carico del concessionario:

- acquisto di arredi e attrezzature necessari al funzionamento ottimale della struttura, in modo tale da assicurare la ricettività di almeno n. 40 utenti;
- il costo del personale;
- il costo delle utenze (elettricità, acqua, telefono, connessione internet, riscaldamento);
- l'assicurazione degli utenti del servizio;
- la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nella misura dovuta;
- il costo per la fornitura di: generi alimentari; materiale didattico, cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso secondo le indicazioni dell'ASL; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all'occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi e biancheria da letto, etc.); vestiario per il personale.

#### **ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI**

L'impresa concessionaria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'impresa concessionaria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune potrà richiedere all'impresa Concessionaria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale, e assicurativa.

Tra la documentazione da produrre si ritiene utile specificare, senza null'altro escludere::

- a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore;
- b) copia delle attestazioni dei corsi di formazione richiesti di ciascun operatore;
- c) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente;
- d) copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci lavoratori utilizzati nel servizio;
- e) per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art. 6 Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Dunque l'impresa concessionaria si impegna a presentare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento della concessione all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Il Comune di Massa Lubrense è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

## **ART. 9 – PREVENZIONE E SICUREZZA**

L'impresa concessionaria è tenuta all'osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e adeguamenti.

L'impresa concessionaria dovrà provvedere alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi della struttura, nonché di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dalla concessionaria dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all'Amministrazione unitamente alla relazione



sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

Il Concessionario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITÀ**

L'impresa Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, nello svolgimento dell'attività concessa.

L'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

E' responsabile pure dell'operato e dei propri dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune e/o a terzi.

Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra operatore e Comune.

Deve inoltre stipulare prima dell'inizio del servizio apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati agli utenti per fatti addebitabili agli operatori della Ditta, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie. Copia della polizza va consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) dovrà avere un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00).

La polizza dovrà coprire l'intero periodo contrattuale. Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

#### **ART. 11 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI**

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.

Il Concessionario, attraverso l'attività del Responsabile del servizio, è tenuto, inoltre, a presentare relazioni, con periodicità semestrale, sull'attività svolta e i risultati conseguiti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati; le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione. Il contenuto e la periodicità potrà comunque essere oggetto di successiva verifica, per massimizzarne l'utilità.

#### **ART. 12 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

L'impresa aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Massa Lubrense.

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge, nel rispetto comunque della normativa connessa agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.

### **ART. 13 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA'**

Il Concessionario emetterà fatture mensili intestate a Comune di Massa Lubrense – Servizio Pubblica Istruzione, esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

Ogni fattura, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, dovrà obbligatoriamente riportare il CIG (codice identificativo gara) senza il quale l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Servizio Pubblica Istruzione, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Si precisa che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010), relativamente al presente contratto l'aggiudicatario dovrà accendere presso banche o presso Poste Italiane Spa, uno o più conti correnti "dedicati", anche in via non esclusiva. La medesima ditta si impegna a comunicare a questo Settore competente, gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità e codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. La stessa ditta provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.

In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, il Settore competente è tenuto all'acquisizione d'ufficio (presso l'INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, della ditta aggiudicataria.

### **ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm. e ii., ammontante, pertanto, a Euro 95.178,90.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si precisa che in caso di R.T. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia

necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione fermo restando quanto previsto al successivo art. 15 avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

## **ART. 15 – PENALITÀ**

L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- si renda colpevole di manchevolezza o deficienza grave nella qualità e/o nella quantità del servizio, compresi il servizio mensa e la sanificazione degli ambienti;
- non rispetti gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e le disposizioni del presente capitolato, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza;
- non effettui la formazione del personale nei modi e nei tempi previsti in sede di offerta per la presente gara.

## **ART. 16 - IMPORTI DELLE PENALITÀ**

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo.

Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'appaltatore

aggiudicatario interessato a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni.

Nel caso il contraente non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta del 3% dell'importo fatturato al Comune per il mese in corso. L'applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso della durata della concessione, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.

#### **ART. 17 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ**

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti maturati e liquidati dal concessionario aggiudicatario derivanti dal contratto.

Le penalità sono notificate all'appaltatore aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale preventivo.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

Il rapporto di concessione può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: la risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sottoindicate condizioni:

- abbandono del servizio oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni (minimo cinque) ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- contegno gravemente scorretto verso il pubblico, da parte dell'aggiudicatario o del personale dipendente adibito al servizio;
- quando all'aggiudicatario viene addebitato un comportamento derivante da colpa grave e/o dolosa;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario riferite al personale dipendente.

#### **Art. 19 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato sarà competente il foro di Torre Annunziata.

#### **ART. 20 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE**

Al Concessionario non è consentito di subconcedere o di cedere a terzi la gestione dell'asilo nido.

#### **ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione comunale.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto.

#### **ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Comunale per le finalità connesse all'epletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione comunale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massa Lubrense.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.